

Art. 13

(Disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n.91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1 bis. E cittadina la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con uno straniero, anche se il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948.
1 ter. È cittadino il figlio della donna di cui al comma 1 bis nato anteriormente al 1° gennaio 1948"

All'articolo 8, al comma 2, le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti "quarantotto mesi";

All'articolo 9 è aggiunto il comma seguente: "*3 Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti di cui ai medesimi commi 1 e 2 non devono avere, a carico proprio o dei familiari conviventi, provvedimenti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, giudiziari o di condanna, anche non definitiva, nonché concreti elementi di pericolosità sociale o di non irrepressibilità della condotta.*

Ai medesimi fini, gli stessi devono avere un reddito pari a quello previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 15 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e devono assolvere regolarmente gli obblighi fiscali.";

d) dopo l'articolo 9-bis è aggiunto il seguente: "**Art 9- ter. 1. *II termine di definizione dei procedimenti di cui agli art. 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.***";

e) dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"Art. 10-bis

1. La cittadinanza italiana è revocata quando lo straniero o l'apolide a cui è stata concessa è condannato con sentenza di primo grado confermata in appello per reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, nonché per i reati di cui agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2, del codice penale.

2. La revoca della cittadinanza è adottata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno."

2. Le disposizioni di cui comma 1, lett. b) e) e d): Si applicano ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 17, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"2. Al soggetto, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), comma 1 bis e comma ter, può essere riconosciuto il possesso della cittadinanza italiana a seguito di istanza documentata presentata al Sindaco del comune italiano di residenza ovvero al Capo dell'ufficio consolare della circoscrizione estera di residenza, i quali, previo accertamento, rilasciano la relativa certificazione, nell'ambito delle funzioni di stato civile di rispettiva competenza." "2-bis. a termine di definizione dei procedimenti di cui al comma 2 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione dell'istanza e si applica ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto."